

**COMUNE DI CITTAREALE**  
**PROVINCIA DI RIETI**

**COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Seduta in prima convocazione

**Del 31.05.2021**

**Seduta Ordinaria**

**N. 12**

**OGGETTO**

**Approvazione aliquote  
IMU anno 2021**  
.....

L'anno **duemilaventuno** addì **trentuno** del mese di **maggio** alle ore **10,30** e ss. in Cittareale presso il Centro di Comunità in loc. Ricci, si è riunito il Consiglio in videoconferenza secondo le disposizioni dell'art. 73 del D.L. n. 18/2020.

Convocatosi il Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 39 comma 3, D.lgvo 267/2000, si è il medesimo ivi congregato.

Fatto l'appello nominale risultano

	Presenti	Assenti
1) NELLI Francesco	x	
2) MARCONI Emidio	x	
3) DAFANO Valentina	x	
4) CORRARETTI Matteo	x	
5) TARTAGLIA Silvestro	x	
6) GUIDONI Paolo Michele	x	
7) CENFI Lorenzo	x	
8) CAMPONESCHI Antonio	x	
9) COCOCCIONI Giancarlo	x	
10) GIANFERRI Isabella	x	
11) DI GIAMBATTISTA Andrea		x

Assiste all'adunanza in videoconferenza la Dott.ssa Maria PICCHI Segretario Comunale.

Il Sig. Nelli Francesco visto che il numero degli intervenuti è legale per deliberare in prima convocazione assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

COMUNE DI CITTAREALE

PROV. DI RIETI

Deliberazione C.C. n. 12 del 31.05.2021

**OGGETTO: Approvazione aliquote IMU anno 2021**

\*\*\*\*\*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno, unitamente al Responsabile del servizio finanziario presente in aula

Atteso che nessun Consigliere chiede di intervenire, il Sindaco pone ai voti la proposta:

PRESENTI e VOTANTI: n. 10 Consiglieri

ASSENTI n. 1

con voti Favorevoli n. 8, Contrari n. \, Astenuti n. 2 (Cococcioni Giancarlo, Gianferri Isabella) espressi nelle forme e nei modi di legge;

DELIBERA

**A)** Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2021:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari allo 0;
- 2) fabbricati posseduti dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso: aliquota pari a 0;
- 3) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo 0;
- 4) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo 0;
- 5) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari all' 8,6 per mille. A quota d'imposta calcolata al 7,6 per mille deve essere versata allo Stato e l' 1 per mille all'Ente;
- 6) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari all' 8,6 per mille;
- 7) terreni agricoli: aliquota pari allo 0;
- 8) aree fabbricabili: aliquota pari all' 8,6 per mille.

**B)** di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021.

**C)** di dare atto che l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'IMU e che più precisamente prevede: "le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso

anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente".

Con successiva e separata votazione

\*\*\*\*\*

Successivamente, rilevata l'urgenza, su proposta del Sindaco, Il Consiglio Comunale, previa separata votazione:

con voti Favorevoli n. 8, Contrari n. \, Astenuti n. 2 (Cococcioni Giancarlo, Gianferri Isabella) espressi nelle forme e nei modi di legge;

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Comune di Cittareale  
Provincia di Rieti  
Deliberazione di C.C.12 del 31/05/2021  
Oggetto: Approvazione aliquote IMU anno 2024

\*\*\*\*\*  
**Parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla proposta della presntne deliberazione**

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.L. 267/2000, così come sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. b), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica e tecnico-contabile, per quanto di competenza sulla proposta della presente deliberazione di cui all'oggetto.



Il Responsabile del Servizio  
Rag. Meri Boni

Cittareale, li

14.05.2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso che:**

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

**Visto che** con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 15/03/2019 si è disposto, ai sensi dell'art. 1, comma 676 della legge 147/2013, l'azzeramento dell'aliquota TASI per tutti gli immobili;

**Considerato che** la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

**Visto:**

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

**Visto** il comma 48 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di Bilancio per l'anno 2021) che testualmente recita: "a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locato o dato in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi."

**Visti** altresì i commi da 599 a 601 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 che recano la disciplina inerente le esenzioni IMU prima rata 2021 in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica COVID-19 di seguito riportati:

599. in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

600. Le disposizioni del comma 599 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020.

601. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 599 del presente articolo, il fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 79,1 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione dell'incremento di cui al primo periodo si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto degli effettivi incassi dell'anno 2019.

**Vista** la delibera consiliare n. 19 del 27.07.2020 con la quale sono state approvate le aliquote IMU anno 2020;

**Vista** la delibera consiliare n. 18 del 27.07.2020 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU;

**Atteso** che, in relazione al disposto della norma sopra richiamata, l'approvazione delle aliquote dell'IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

**Visto** l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

**Richiamato** l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'IMU e che più precisamente prevede: "le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente".

**Visto** che con il Decreto Legge 30 aprile 2021 n. 56 è stato disposto l'ulteriore differimento dal 31 maggio 2021 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli Enti locali;

**Vista** la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sia all'adozione del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 756 i comuni:

- a) non debbono predisporre la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite apposito applicativo disponibile nel portale del federalismo fiscale;
- b) trasmettono la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

**Considerato che** dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari allo 0;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo 0;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo 0;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari all' 8,6 per mille. A quota d'imposta calcolata al 7,6 per mille deve essere versata allo Stato e l' 1 per mille all'Ente;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari all' 8,6 per mille;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari allo 0;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari all' 8,6 per mille.

**Visto** il D.Lgs. 267/2000

**Acquisiti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, del Servizio Finanziario;

**Visto** il regolamento comunale di contabilità

**Visto** il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale propria

**Visto** lo statuto comunale

Con il seguente risultato della votazione

### **DELIBERA**

**A)** Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2021

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari allo 0;
- 2) fabbricati posseduti dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso: aliquota pari a 0;
- 3) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo 0;
- 4) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo 0;
- 5) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari all' 8,6 per mille. A quota d'imposta calcolata al 7,6 per mille deve essere versata allo Stato e l' 1 per mille all'Ente;
- 6) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari all' 8,6 per mille;
- 7) terreni agricoli: aliquota pari allo 0;
- 8) aree fabbricabili: aliquota pari all' 8,6 per mille.

**B)** di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021.

**C)** di dare atto che l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'IMU e che più precisamente prevede: "le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente".

Con successiva e separata votazione

### **DELIBERA**

Di approvare, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento

**Delibera di C.C. n. 12 Del 31.05.2021**

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to NELLI Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to PICCHI Dott.ssa Maria

Reg. Pub. N. 596

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
(articolo 124 del D.L. 267/2000)

Certificasi dal Segretario Comunale che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 02/09/2021 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 17/09/2021

Cittareale, li 02/09/2021

IL MESSO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Domenica CERVELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to PICCHI Dott.ssa Maria

**CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA'**

Si certifica che la suddetta deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, con eseguibilità immediata ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L. 267/2000.

Cittareale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to PICCHI Dott.ssa Maria

**CERTIFICATO ESECUTIVITA'** (ART. 134 comma 3 del Dlgs 267/2000 e ss.mm.ii)

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva

Cittareale li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to PICCHI Dott.ssa Maria

E' copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Cittareale, li 02/09/2021



IL SEGRETARIO COMUNALE  
PICCHI Dott.ssa Maria